

- di acquisire diritti di prelazione non concordati.
- l'Esperto ha depositato il suo parere definitivo in data 07/05/2025;

RITENUTO che:

le misure protettive richieste non possono essere confermate;

CONSIDERATO che:

- il progetto di piano di risanamento prevede, in sostanza, il ripianamento del debito pregresso in un orizzonte temporale di 48 mesi e un business plan relativo alla continuità dell'attività con i flussi di cassa che verranno generati dai nuovi interventi di gestione (riduzione dei costi fissi come affitti e ottimizzazione dei costi del personale) su un arco temporale di 5 anni;

- l'esperto nella propria relazione ha rilevato che l'EBITDA prudenziale previsto (175 mila euro annuo) è positivo costituendo indice che il core business genera margine operativo. Tuttavia, l'attuale struttura di debito assorbe totalmente il margine positivo per diversi anni, lasciando scarso spazio a investimenti necessari che dovessero sopraggiungere, nonostante la dichiarata volontà di non effettuare investimenti perlomeno per il 2025/2026, o per imprevisti. Occorre quindi valutare se esistono concretamente margini di incremento dei ricavi o di efficientamento costi nel piano industriale: senza un aumento significativo dei flussi annui o una riduzione drastica dei debiti, la sostenibilità a lungo termine è dubbia. In assenza di crescita, l'azienda resterebbe fragile ed a rischio elevato di ricadere in crisi;

- la società ha fornito il test pratico per la ragionevole perseguibilità del risanamento (Allegato n°2) indicando al numeratore un debito scaduto da ristrutturare di 432.492,04 euro ed al denominatore un flusso annuo a servizio del debito di 152.100,00 euro, ricavando un indice di 2,84 compreso nella fascia 3 di risanamento corrispondente alla situazione in cui "il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare". La relazione dell'esperto ha, tuttavia, evidenziato che ricalcolando l'esito del test pratico con la compressione non solo delle posizioni già scadute, come indicato dalla società, ma anche quelle a scadenza futura prossima che potrebbero dover rientrare nel risanamento (come previsto dalle linee guida ufficiali (Unioncamere/CNDCEC) e dalla normativa ministeriale (MISE)), emerge che l'impresa resta nella fascia più critica (classe 6) per cui servirebbero moratorie e falcidie significative da parte dei creditori o nuova finanza, altrimenti si dovrà procedere a concordato semplificato con cessione dell'azienda a terzi o liquidazione controllata. La fascia di rischio di appartenenza implica, infatti, il ricorso a soluzioni drastiche;

- nella relazione dell'esperto si evidenzia, poi, che in definitiva, la documentazione contabile appare completa nelle sue componenti fondamentali (stato patrimoniale, conto economico ed elenco creditori), ma presenta problemi di coerenza interna a causa delle seguenti errate imputazioni:

- l'importante incongruenza contabile connessa al "Credito verso soci" di 369.347,58 euro tra le attività (derivante da 55.618,41 euro su c/c soci e 313.729,17 euro da conferimento) nel bilancio al 31.03.2025. Credito che lo stesso legale della ricorrente, nella memoria depositata in data 12/05/2025, ritiene essere "privo di riscontro fattuale";

-l'assenza di verifica dell'esistenza delle immobilizzazioni materiali contabilizzate per 118 mila euro, non avendo la società messo a disposizione dell'Esperto del libro cespiti della società;

- la mancata appostazione contabile di adeguati fondi rischi a fronte dei contenziosi giudiziari in essere (L. _____ per 78.835,01 euro) e delle sanzioni irrogate dall'ispettorato del lavoro per 3.664,56 euro come da verbale del 14.04.2025;

- l'esperto ha, altresì, evidenziato che sono stati svolti due incontri con il legale rappresentante della società, ma non è stato possibile intavolare trattative con i creditori in quanto mancano elementi sostanziali, fondati tecnicamente sul piano finanziario, ovvero il prospetto dei flussi di denaro da destinare al ripianamento dei debiti, da sottoporre alla platea dei creditori;

- l'esperto ha, infine, concluso il proprio motivato parere evidenziando che senza nuove linee di credito, derivante da fonti esogene, vi sarebbe esito negativo per un piano di risanamento in continuità, qualora confermata l'attuale situazione debitoria, in quanto l'impresa non potrebbe riportare l'indice sotto la soglia 5-6, se non con falcidie e moratorie di significativa entità allo stato non prospettabili;

- la stessa ricorrente, con memoria depositata in data 12/05/2025, ha dato atto che il "Test pratico" il cui valore "17" (da evidenza della relazione dell'esperto alla Pag. 7), è negativo sì, *"ma si fonda su dati contabili in tutta probabilità non veritieri, ed anche il cash-flow individuato dall'esperto in 73.000 € annuali, quindi positivo e in palese controtendenza con i due precedenti esercizi, potrebbe essere errato"*;

CONSIDERATO che:

nel caso della _____ allo stato delle informazioni disponibili e dei dati dalla medesima forniti, non è possibile formulare una prognosi positiva in ordine alle prospettive di risanamento atteso che: (a) il progetto di piano di risanamento appare assolutamente embrionale rispetto alle indicazioni contenute nella lista di controllo di cui all'art. 13, comma 2 e così le azioni e gli interventi ipotizzati per il superamento della crisi; (b) la ricorrente, come dalla medesima ammesso, ha fornito all'Esperto *"dati contabili in tutta probabilità non veritieri"* in tal modo impedendo di effettuare un test pratico attendibile per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento; (c) le trattative non hanno, fino a questo momento, coinvolto i creditori; (d) non è emersa la disponibilità del socio o di terzi investitori a fornire sostegno finanziario al risanamento;

RITENUTO che:

- alla luce delle considerazioni esposte non può ritenersi sussistente, allo stato, il *fumus* di perseguibilità di un efficace risanamento e la sussistenza di concrete trattive instaurate con i creditori, né risultano proposte integrazioni al piano a seguito dei rilievi esposti dall'esperto;

- il vaglio del *periculum in mora* risulta, pertanto, ultroneo in assenza del presupposto del *fumus boni iuris*;

Conclusivamente le misure protettive concesse devono essere dichiarate inefficaci.

p.q.m.

rigetta il ricorso e, per l'effetto, non conferma le misure protettive richieste le quali devono essere dichiarate inefficaci.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Pescara, 14/05/2025

Il Giudice

Dott.ssa Federica Colantonio